PUBBLICAZIONI UFFICIALI
SENATO
C
5
1
BIBLIOTECA DEL SENATO

PUBBLICAZIONI UFFICIALI
SENATO
C
5
1
BIBLIOTECA DEL SENATO

Regolamento pel servizio interno del Senato del Regno

27 febbraio 1849

PUBBLICAZIONI UFFICIALI
SENATO
C
5
1
BIBLIOTECA DEL SENATO

PUBBLICAZIONI UFFICIALI

SENATO

C

5

1

BIBLIOTECA DEL SENATO

Senato C. 5. 1

REGOLAMENTO

PEL SERVIZIO INTERNO DEL SENATO DEL REGNO

APPROVATO DALL' UFFICIO DI PRESIDENZA

Il 27 di Febbraio 1849.

I.

Tutto il personale degl'Impiegati della segreteria e del corpo stenografico è sotto agli ordini dell'Ufficio della Presidenza, e più particolarmente del Presidente e dei Senatori segretarii.

L'Economo Ragioniere e gl' Inservienti dipendono dallo stesso ufficio e più particolarmente dal Presidente e dai Questori, i quali daranno i loro ordini o direttamente, o per mezzo dell' Economo.

II.

L' orario degli Impiegati di segreteria, della biblioteca e dell' economato sarà dalle dieci di mattina alle quattro di sera in tutti i giorni, non esclusi i festivi; gli Stenografi ed i Revisori degli Stenografi si troveranno pronti mezz'ora almeno prima che cominci la Seduta pubblica del Senato, e rimarranno dopo sciolta l' adunanza finchè sia interamente terminato e riveduto il loro lavoro, sicchè sia in istato di essere consegnato alla Stamperia.

Gl' Inservienti dovranno trovarsi nell' anticamera del Senato dalle nove di mattina fino alle cinque della sera, in tutti i giorni, non esclusi i festivi.

Nel caso che il Senato o qualche Commissione s' aduni ad ore diverse da quelle come sovra indicate, o protragga la sua adunanza oltre le ore d' ufficio, dovranno tanto gli Impiegati che gli Inservienti trovarsi al loro luogo prima dell' ora prefissa, e rimanervi per tutto il tempo per cui durerà l'adunanza, ed in generale dovranno gli uni e gli altri prestar l'opera loro in qualunque tempo ne vengano richiesti dai Membri del Senato, o dai loro superiori immediati nell' interesse del servizio.

III.

Le mancanze al proprio dovere sia in quanto all'osservanza dell'orario, sia in quanto alla subordinazione ed all'esattezza del servizio, daranno luogo a ritenzione parziale o totale dello stipendio, secondo i casi; le somme ritenute saranno applicate agli Asili infantili; quando si tratti di colpa grave o di negligenza abituale, il colpevole sarà immediatamente congedato.

Il Segretario Capo è risponsale della rigorosa osservanza del presente Regolamento; ammonisce e corregge chi vi contravviene, nota e riferisce all'ufficio della Presidenza le mancanze.

I Senatori segretarii, ed i Questori faranno per torno visite d'ispezione, onde accertarsi della diligenza degl'Impiegati e Servienti, e della regolarità del servizio.

IV.

Esercitano uffici presso il Senato del Regno varii Impiegati di Segreteria, cioè:

Un Segretario Capo, un Estensore dei processi verbali, un Bibliotecario archivista, un Economo, e tre Scrivani.

Ed un corpo di Stenografi composto d'un Direttore, di tre Revisori degli Stenografi, e di dieci Stenografi.

Gli uni e gli altri sono sotto la vigilanza del Segretario Capo in quanto alla disciplina, ed all'orario.

In quanto al servizio dipendono:

Gl'Impiegati di Segreteria dal Segretario Capo; l'Economo dalla Questura; gli Stenografi ed i Revisori dal Direttore.

V.

Il Segretario Capo è incaricato della corrispondenza; raccoglie e ripone le lettere, le proposizioni, gli indirizzi, gli emendamenti originali, e non permette che sieno trasportati fuori degli Uffici del Senato. Dispone inoltre e sopravvede la stampa di tutti gli atti pe' quali il Senato stima conveniente di ordinarla. Risponde d' ogni incaglio che incontri il servizio; e perciò tiene obbligo strettissimo di uniformarsi al disposto dell' art. 3, dando egli stesso esempio d' esattezza e d'assiduità. Concorre alla compilazione del verbale, e lo sottopone alla revisione d' uno dei Senatori segretarii almeno tre ore prima che si debba leggere in pubblico; supplisce, in caso di bisogno, alla mancanza d'uno dei Revisori.

VI.

Ha gli stessi obblighi circa la compilazione del Processo Verbale ed al far le veci di Revisore

l'altro Estensore dei Processi verbali, il quale inoltre è tenuto di surrogare il Segretario Capo nei casi d'assenza e d' impedimento, e di coadiuvarlo in ogni altra occorrenza.

VII.

Il Bibliotecario archivista pone in ordine e custodisce sotto la propria risponsabilità i libri e le carte del Senato, ne fa diligente inventario: tiene inoltre il protocollo delle lettere e petizioni, ed esercita pure le incumbenze di Revisore.

VIII.

L' Economo amministra, sotto gli ordini de' Questori i danari del Senato, dispensa gli oggetti di cancelleria e veglia acciò siano disposti dai commessi ordinatamente nell'aula delle adunanze pubbliche e nelle sale delle conferenze e degli uffici: è incaricato delle provviste e di tutti i pagamenti di stipendio, e delle altre spese che gli vengano ordinate dalla questura: propone alla medesima le spese che occorrono; veglia a che niuno sciupo si faccia delle cose del Senato; e provvede perchè tutto sia in ordine nelle sale del Senato quando siede il Parlamento, dando perciò gli ordini necessarii agl' inservienti.

Disimpegna altresì le funzioni di messaggiere di Stato, e rende i messaggi di cui viene incaricato.

IX.

Gli scrivani adempiono il proprio ufficio secondo gli ordini che loro vengono dati dal Segretario Capo, ed in sua mancanza dall'Estensore dei processi verbali. Uno di essi per torno tempera le penne e riconosce gli oggetti di cancelleria nella sala delle Adunanze e negli Uffici del Senato.

X.

Il Direttore degli stenografi è risponsale del loro servizio e della esattezza del rendiconto stampato delle adunanze, sia in quanto all' ordine delle discussioni, sia in quanto alla fedeltà dei discorsi che vi si proferiscono. Ritira dopo la seduta i discorsi scritti degli Oratori e li manda subito alla stamperia per guadagnar tempo; avverte quelli degli Oratori che desiderassero ritenere ancora il discorso letto, che la stampa non potendosi ritardare, il loro discorso non potrà che venir accennato nel rendiconto della seduta, con riserva d'inserirlo più tardi; salvochè lo mandino direttamente alla stamperia prima della mezzanotte. Egli fa sollecitamente trar copia degli

emendamenti e delle proposizioni. Veglia acciò gli stenografi sieno pronti all' ora precisa, e non s'allontanino finchè non sia interamente terminato il lavoro e la revisione del medesimo. Dispone il giro degli stenografi nelle sedute pubbliche in modo che l' opera riesca agevole e soddisfacente.

XI.

I revisori, dopo la revisione delle singole parti delle traduzioni degli stenografi, procedono ad una revisione generale; avvertiranno di non fare che i cambiamenti strettamente necessarii per ricondurre la frase a quella regolarità e proprietà da cui si fosse allontanata nella foga dell'improvvisare, mantenendo per altro fedele non solo l' idea ma anche, per quanto si può, l' espressione dell' Oratore, e ricorrendo in caso di dubbio, ad uno dei Senatori segretarii.

Sarà lecito agli Oratori di recarsi prima delle dieci nell' ufficio degli stenografi per correggere le traduzioni de' loro discorsi prima che si mandino alla stamperia.

Queste operazioni dovranno assolutamente essere compiute prima delle dieci della sera, alla qual ora il manoscritto intiero dovrà consegnarsi alla stamperia; senza che niuna parte di esso possa passare ad altre mani sotto qualsivoglia pretesto.

La suddetta revisione è affidata a due revisori da deputarsi dall' Ufficio della Presidenza.

XII.

Nei giorni in cui il Senato non tiene seduta pubblica, e nel tempo in cui il Parlamento è chiuso, gli stenografi attenderanno per tre ore almeno di ciascun giorno non festivo, in una delle sale del Senato agli studii ed esercizii occorrenti onde perfezionarsi nell' arte loro; e ciò sull' invito e sotto la sorveglianza del Direttore; al qual fine esso Direttore ed i Revisori compileranno un apposito programma da approvarsi dall' Ufficio della Presidenza.

XIII.

Il rediconto d'ogni seduta debb' essere stampato e distribuito nel giorno immediatamente successivo.

A questo fine le bozze saranno preparate prima delle 8 della mattina per doppio esemplare, uno dei quali sarà trasmesso immediatamente alla segreteria del Senato, per coadiuvare l' estensione del processo verbale.

Tre revisori, da deputarsi come sopra, si recheranno alla stamperia invariabilmente e per torno a correggerle.

Vi si renderà pure ogni mattina a quell' ora

il Direttore degli stenografi che è il solo rappresentante della Presidenza ne' suoi rapporti colla stamperia.

Se qualche Senatore vi si recasse per correggere le bozze de' discorsi da lui pronunciati, gliene sarà data facoltà con preghiera di sollecitar le correzioni e di non far mutazioni, fuorchè di qualche parola; avvertendo che delle giunte e modificazioni è vietato ai Revisori di tener conto.

XIV.

La revisione delle bozze debb' essere invariabilmente terminata prima delle ore dieci. Al mezzodì, eseguite le correzioni, vi sarà nuova revisione generale del Direttore; e quindi si procederà immediatamente alla stampa.

La gazzetta contenente il rendiconto della seduta del giorno prima, dovrà distribuirsi non più tardi delle ore 4 pomeridiane; al qual fine il Commissioniere del Senato si troverà alla stamperia a detta ora, ed avuta la gazzetta col rendiconto, ne procederà alla distribuzione immediata, conformandosi agli ordini del Direttore degli stenografi.

XV.

Tutte queste prescrizioni sono di rigore, ed in caso d'inosservanza delle medesime per parte

della stamperia l'Ufficio della Presidenza si rivolgerà ad un altro stabilimento.

XVI.

L' ufficio degli uscieri è d'assistere alle sedute del Senato e delle commissioni per eseguire gli ordini della Presidenza o di qualunque dei Senatori. Essi portano inoltre messaggi ed avvisi secondo gli ordini del Segretario Capo. Uno di essi per torno si reca ogni mattina a prender gli ordini dal Presidente del Senato.

XVII.

I commessi portano messaggi ed avvisi, stanno pronti nell' anticamera agli ordini del Senato, della Segreteria e dell' Economo; puliscono e tengono in assetto i locali; invigilando intorno agli altri servizi inferiori riservati al garzone d'ufficio commissioniere, ed eseguiscono ogni altra incumbenza venga loro affidata.

XVIII.

Il fattorino è a disposizione del Direttore degli stenografi e dei Revisori per quelle incumbenze che occorrano rispetto alla stampa, e per ogni altra che gli venisse dai superiori appoggiata.

Il presente Regolamento sarà registrato nei Registri del Senato, stampato, affisso nella Segreteria del Senato, comunicato al Corpo stenografico ed alla Tipografia Favale onde venga esattamente osservato, siccome è ferma intenzione dell' Ufficio di Presidenza.

Torino addì 27 di febbraio 1849.

Il Presidente del Senato
MANNO.

I Senatori Segretarii.
Luigi Cibrario, C. Sanvitale, Quarelli, Dalla Valle.

Il Questore
ROBERTO D'AZEGLIO.

180293

21 NOV. 1936 Anno XV

LEGATORIA CARLETTI - ROMA
VIA 305/c
Tel. 525401